

MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 16/R/2014 PER L'ANNO 2014

SOMMARIO:

1) INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONE I: "ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPETTIVE DELLA POLIZIA LOCALE INERENTI LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI"

1.1) Fattispecie e relativi costi ammissibili

1.2) Elementi essenziali delle proposte

1.3) Linee di indirizzo per la valutazione delle proposte: criteri e pesature

2) INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONE II: "ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE"

2.1) Fattispecie e relativi costi ammissibili

2.2) Elementi essenziali delle proposte

2.3) Linee di indirizzo per la valutazione delle proposte: criteri e pesature

3) INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONI I E II, PRESENTATI IN FORMA INTEGRATA

4) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONI I E II

5) MODALITÀ DI INVIO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONI I E II

6) MODALITÀ DI INVIO DELLE RELAZIONI FINALI DEI PROGETTI FINANZIATI AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONI I E II, RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA E RIMODULAZIONI DEI PROGETTI

6.1) Richiesta di proroga del termine di scadenza di un progetto

6.2) Rimodulazione dei progetti finanziati

6.3) Elementi delle relazioni finali

6.4) Modalità di invio delle relazioni finali

7) MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E DELLE RELAZIONI FINALI PRESENTATE AI SENSI DEL CAPO I: "GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE"

- 7.1) *Elementi essenziali delle domande*
- 7.2) *Modalità di invio delle domande di contributo*
- 7.3) *Elementi delle relazioni finali*
- 7.4) *Modalità di invio delle relazioni finali*

1) INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONE I: “ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPETTIVE DELLA POLIZIA LOCALE INERENTI LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI”

1.1) Fattispecie e relativi costi ammissibili

Il comma 1 dell'articolo 15 “Interventi finanziabili” del regolamento, prevede l'ammissibilità delle proposte progettuali:

- a) inerenti l'intensificazione e la diversificazione dell'attività dell'ente locale in materia di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva realizzate da:
 - comuni singoli non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;
 - comuni non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, che gestiscono in forma associata mediante convenzione la funzione di polizia municipale;
 - unioni di comuni che gestiscono la funzione di polizia municipale;
- b) inerenti l'acquisizione, il potenziamento e il rinnovo di dotazioni strumentali, tecniche e tecnologiche finalizzate ad incrementare l'efficienza delle procedure e l'efficacia dell'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva.

L'articolo 17 del regolamento dispone inoltre che con deliberazione “sono definiti [...] i costi ammissibili”.

Sono riconducibili alla fattispecie a) “Interventi inerenti l'intensificazione e la diversificazione dell'attività dell'ente locale in materia di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva”:

- adozione e svolgimento di apposito programma finalizzato all'effettuazione di controlli e verifiche sui tributi regionali ed erariali, anche con l'obiettivo di aumentare ed affinare le segnalazioni qualificate da inviare all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza;

Fermo restando le tipologie di soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali, il programma può essere predisposto ed attuato anche ricorrendo a:

- forme di collaborazione tra due o più enti, purchè ciò risulti da lettere di impegno da allegare alla proposta progettuale;
- costituzione di tavoli o gruppi tecnici interistituzionali permanenti, purchè ne sia data adeguata motivazione e risultino allegati alla proposta progettuale descrizione e cronoprogramma delle attività previste e le lettere di impegno dei partecipanti.

Sono esclusi dal finanziamento: le attività di segreteria e organizzazione, ad eccezione di quelle relative all'utilizzo degli ambienti e alla predisposizione e diffusione dei materiali.

- organizzazione di moduli formativi e svolgimento di attività di formazione a carattere specialistico sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva rivolte ai dipendenti.

Sono ammessi i costi sostenuti per docenze per la formazione di personale proprio o di altri soggetti pubblici espressamente coinvolti nel progetto, per la partecipazione del personale a corsi e master aventi ad oggetto specifico il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, il costo dei materiali di supporto didattico e il costo per il noleggio di aule per lo svolgimento dei corsi.

Sono riconducibili alla fattispecie b) “Interventi inerenti l'acquisizione, il potenziamento e il rinnovo di dotazioni strumentali, tecniche e tecnologiche finalizzate ad incrementare l'efficienza delle procedure e l'efficacia dell'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva”:

- acquisto materiale informatico hardware non di consumo (nel materiale hardware di consumo da escludere vanno considerati ricambi quali toner, cartucce, lampade per videoproiettori ecc.);

- acquisto, manutenzione, aggiornamento e sviluppo software: è ammessa ogni forma di approvvigionamento software e di manutenzione dello stesso ivi compresi i canoni per le licenze d'uso;

- acquisto di altre tipologie di dotazioni tecniche o tecnologiche finalizzate alla maggiore efficacia dello svolgimento delle attività in materia, anche in relazione alla costituenda anagrafe comunale degli immobili di cui all'Intesa Quadro Regione Toscana – Anci Toscana del 25.10.2013 e successive integrazioni.

Sono escluse dal finanziamento le attività di bonifica banche dati e di data entry, i canoni per accesso alle banche dati esterne e quelli di hosting.

Per ciascuna fattispecie è ammesso il finanziamento di personale, anche a tempo determinato, il ricorso a forme di tirocinio o l'acquisizione di Giovani SI, da utilizzare espressamente per la realizzazione del progetto, purchè non siano superati i limiti ai tetti imposti dalle normative esistenti in materia di personale e purchè complessivamente non superi il 30% del costo totale del progetto.

1.2) Elementi essenziali delle proposte

L'articolo 17 del regolamento dispone che con deliberazione “sono definiti gli elementi essenziali della proposta progettuale”.

Le proposte progettuali presentate ai sensi del Capo III, Sezione I, devono essere predisposte su apposito modello (MODELLO A) composto da:

- lettera di richiesta;
- schema di proposta progettuale.

Con la lettera di richiesta, sottoscritta dal responsabile del progetto, l'ente proponente deve dichiarare:

- la tipologia di soggetto, tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 15, in cui ricade l'ente che presenta la proposta progettuale;
- di non incorrere in una delle cause di inammissibilità indicate nell'articolo 16 del regolamento;
- se intende istituire una collaborazione con altri enti locali o un tavolo/gruppo tecnico interistituzionale permanente;
- se ha sottoscritto patti per la sicurezza con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del governo, in vigore al momento della presentazione del progetto, attinenti anche al recupero dell'evasione fiscale;
- se la proposta progettuale è presentata in forma integrata con una proposta presentata ai sensi del Capo III, Sezione II, del regolamento;
- che la parte di costo del progetto destinata al finanziamento di personale rientra nei limiti dei tetti imposti dalle normative esistenti in materia, ove ne ricorra la condizione.

Lo schema di proposta progettuale deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- titolo del progetto;
- ente proponente, con specifica della numerosità della popolazione;
- costo complessivo del progetto,
- importo del finanziamento richiesto in base alle voci di costo ammissibili;
- nominativo, mail e recapito telefonico del/i referente/i tecnico/i del progetto e di eventuali ulteriori soggetti a cui mandare le comunicazioni;
- fattispecie per la/e quale/i si richiede il finanziamento;
- descrizione sintetica del progetto;
- contesto nel quale si inserisce il progetto e motivazioni relative alla sua attuazione;
- obiettivi e risultati attesi del progetto;
- articolazione delle attività del progetto;
- collaborazioni tra i vari uffici dell'ente, se attivate, specificando modalità attuative e uffici coinvolti;

- ulteriori amministrazioni pubbliche coinvolte nella realizzazione del progetto, se presenti, specificando per ognuna la numerosità della popolazione;
- modalità di monitoraggio dell'andamento del progetto;
- rispondenza del progetto ai criteri di valutazione;
- suddivisione del costo del progetto per voci di spesa ammissibili, distinte in spese correnti e spese in conto capitale;
- esportabilità del progetto.

Al modello devono essere allegati i seguenti documenti, se ricorre la condizione:

- lettera di impegno a costituire una collaborazione tra enti o a partecipare al tavolo o gruppo tecnico interistituzionale;
- descrizione e cronoprogramma dell'attività dei tavoli o dei gruppi tecnici costituiti.

La commissione di valutazione di cui al successivo punto 4, può chiedere un'integrazione del contenuto della proposta progettuale, qualora da un controllo risultino mancanti o non sufficientemente chiari uno o più dei suddetti elementi.

1.3) Linee di indirizzo per la valutazione delle proposte: criteri e pesature

L'articolo 17 del regolamento dispone che con deliberazione sono definite "le linee di indirizzo per la valutazione" delle proposte progettuali e che la stessa "individua le modalità per la ripartizione dello stanziamento annuale tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:

- a) entità della popolazione territorialmente interessata;
- b) aver sottoscritto patti per la sicurezza con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del governo, in vigore al momento della presentazione del progetto, attinenti anche al recupero dell'evasione fiscale;
- c) realizzare forme di collaborazione e integrazione professionale con altri enti nell'ambito delle attività di controllo e ispettive inerenti la verifica da parte della polizia locale degli adempimenti in materia di tributi regionali;
- d) aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell'articolo 25;
- e) collaborazione tra gli uffici dell'ente."

Per ciascuno dei criteri sopra indicati, viene individuato un punteggio massimo. La somma dei punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione costituisce il punteggio totale assegnato a ciascuna proposta progettuale dalla commissione di cui al successivo punto 4. Tale punteggio totale definisce la posizione nella graduatoria finale. La commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 100 punti, ripartiti sui vari criteri come di seguito indicato.

Criterio a) "Entità della popolazione territorialmente interessata".

Si intende riferito alla numerosità della popolazione residente dei comuni o unioni di comuni coinvolti nella proposta progettuale, come indicato nella proposta stessa. La popolazione presa a riferimento è quella risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello di presentazione della proposta.

Al fine di definire la popolazione complessiva, sono presi in considerazione, oltre alla numerosità dell'ente proponente, anche quella degli enti per i quali risultano allegate alla proposta progettuale le relative lettere di impegno.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 20 punti.

Criterio b) "Aver sottoscritto patti per la sicurezza con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del governo, in vigore al momento della presentazione del progetto, attinenti anche al recupero dell'evasione fiscale".

Questo criterio è valorizzato con 15 punti, assegnati dalla commissione al verificarsi della condizione.

Criterio c) “Realizzare forme di collaborazione e integrazione professionale con altri enti nell’ambito delle attività di controllo e ispettive inerenti la verifica da parte della polizia locale degli adempimenti in materia di tributi regionali”.

Si intende riferito alla creazione di processi di collaborazione attivabili tra l’ente proponente e ulteriori soggetti allo scopo di rendere maggiormente efficaci le attività di controllo ed ispettive inerenti la verifica da parte della polizia locale degli adempimenti in materia di tributi regionali, nelle modalità indicate al precedente paragrafo 1.1.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 30 punti. La commissione valuta maggiormente:

- se la verifica da parte della polizia locale si estende anche agli adempimenti in materia di tributi erariali;
- l’elevata numerosità di enti coinvolti. Al fine di definire la numerosità complessiva, sono presi in considerazione, oltre all’ente proponente, anche gli enti per i quali risultano allegate alla proposta progettuale le relative lettere di impegno.

Criterio d) “Aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell’articolo 25”.

Si intende riferito specificamente alla formalizzazione di un processo di collaborazione interna tra l’ufficio della polizia locale e quello tributi, attraverso la contestuale presentazione di interventi progettuali integrati operanti sia sull’ambito della polizia locale, ai sensi della Sezione I, che su quelli ulteriori ai sensi della Sezione II del Capo III del regolamento.

Questo criterio è valorizzato con 15 punti, assegnati dalla commissione al verificarsi della condizione di integrazione.

Criterio e) “Collaborazione tra gli uffici dell’ente”.

Si intende riferito alla creazione di processi di collaborazione interna tra diversi uffici dell’ente proponente.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 20 punti. La commissione valuta maggiormente.

- la collaborazione tra l’ufficio della polizia locale e quello tributi, anche in relazione al precedente criterio d);
- la collaborazione tra l’ufficio polizia locale, l’ufficio tributi e quello dell’urbanistica, anche in relazione all’avvio sperimentale della costituzione di una anagrafe comunale degli immobili ai sensi dell’Intesa Quadro Regione Toscana – Anci Toscana del 25.10.2013 e successive integrazioni.

2) INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONE II: “ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO NEL CONTRASTO ALL’EVASIONE”

2.1) Fattispecie e relativi costi ammissibili

Il comma 2 dell’articolo 20 “Interventi finanziabili” del regolamento, prevede l’ammissibilità delle proposte progettuali inerenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all’evasione fiscale e contributiva, finalizzati in particolare all’integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle

attività di prima attivazione o di dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti locali;

b) formazione del personale, ad esclusione di quella riconducibile al sistema informativo catasto e fiscalità;

c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli interistituzionali anti-evasione;

d) diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno dell'evasione.

L'articolo 22 del regolamento dispone inoltre che con deliberazione "sono definiti [...] i costi ammissibili".

Sono riconducibili alla fattispecie a) "Sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, finalizzati in particolare all'integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle attività di prima attivazione o di dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti locali":

- acquisto materiale informatico hardware non di consumo (nel materiale hardware di consumo da escludere vanno considerati ricambi quali toner, cartucce, lampade per videoproiettori ecc.);

- acquisto, manutenzione, aggiornamento e sviluppo software: è ammessa ogni forma di approvvigionamento software e di manutenzione dello stesso ivi compresi i canoni per le licenze d'uso;

- acquisto di altre tipologie di dotazioni tecniche o tecnologiche finalizzate alla maggiore efficacia dello svolgimento delle attività in materia, anche in relazione alla costituenda anagrafe comunale degli immobili di cui all'Intesa Quadro Regione Toscana – Anci Toscana del 25.10.2013 e successive integrazioni.

Sono escluse dal finanziamento le attività di bonifica banche dati e di data entry, i canoni per accesso alle banche dati esterne e quelli di hosting.

Sono riconducibili alla fattispecie b) "Formazione del personale, ad esclusione di quella riconducibile al sistema informativo catasto e fiscalità":

- docenze per la formazione di personale proprio o di altri soggetti pubblici espressamente coinvolti nel progetto;

- partecipazione del personale a corsi e master aventi ad oggetto specifico la materia tributaria;

- materiali di supporto didattico;

- noleggio di aule per lo svolgimento dei corsi.

Sono riconducibili alla fattispecie c) "Collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli interistituzionali anti-evasione":

- la collaborazione tra due o più enti locali nella attuazione del progetto, come risultante da lettere di impegno da allegare alla proposta progettuale;

- costituzione di tavoli o gruppi tecnici interistituzionali permanenti, purchè ne sia data adeguata motivazione e risultino allegati alla proposta progettuale descrizione e cronoprogramma delle attività previste e le lettere di impegno dei partecipanti.

Sono esclusi dal finanziamento: le attività di segreteria e organizzazione, ad eccezione di quelle relative all'utilizzo degli ambienti e alla predisposizione dei materiali.

Sono riconducibili alla fattispecie d) "Diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno dell'evasione":

- l'organizzazione di docenze presso scuole aventi ad oggetto la materia tributaria, la cultura della legalità tributaria, la conoscenza dei fenomeni evasivi;

- l'organizzazione di seminari o eventi per le scuole, anche nella forma di spettacoli teatrali, aventi ad oggetto la materia tributaria, la cultura della legalità tributaria, la conoscenza dei fenomeni evasivi;
- l'organizzazione di seminari o eventi pubblici aventi ad oggetto la materia tributaria, la cultura della legalità tributaria, la conoscenza dei fenomeni evasivi.

Sono escluse dal finanziamento le attività di segreteria e organizzazione, ad eccezione di quelle relative all'utilizzo di relatori esterni, degli ambienti e alla predisposizione e diffusione dei materiali.

Per ciascuna fattispecie è ammesso il finanziamento di personale, anche a tempo determinato, il ricorso a forme di tirocinio o l'acquisizione di Giovani SI, da utilizzare espressamente per la realizzazione del progetto, purchè non siano superati i limiti ai tetti imposti dalle normative esistenti in materia di personale e purchè complessivamente non superi il 30% del costo totale del progetto.

2.2) Elementi essenziali delle proposte

L'articolo 22 del regolamento dispone che con deliberazione "sono definiti gli elementi essenziali della proposta progettuale".

Le proposte progettuali presentate ai sensi del Capo III, Sezione II, devono essere predisposte su apposito modello (MODELLO B) composto da:

- lettera di richiesta;
- schema di proposta progettuale.

Con la lettera di richiesta, sottoscritta dal responsabile del progetto, l'ente proponente deve dichiarare:

- la tipologia di soggetto, tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 20, in cui ricade l'ente che presenta la proposta progettuale;
- di non incorrere in una delle cause di inammissibilità indicate nell'articolo 21 del regolamento.
- se intende istituire una collaborazione con altri enti locali o un tavolo/gruppo tecnico interistituzionale permanente;
- se ha aderito al Sistema Catasto, Fiscalità e Territorio (Tosca);
- se presenta la proposta progettuale in forma integrata con una proposta presentata ai sensi del Capo III, Sezione I, del regolamento;
- che la parte di costo del progetto destinata al finanziamento di personale rientra nei limiti dei tetti imposti dalle normative esistenti in materia, ove ne ricorra la condizione.

Lo schema di proposta progettuale deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- titolo del progetto;
- ente proponente, con specifica della numerosità della popolazione;
- costo complessivo del progetto,
- importo del finanziamento richiesto in base alle voci di costo ammissibili;
- nominativo, mail e recapito telefonico del/i referente/i tecnico/i del progetto e di eventuali ulteriori soggetti a cui mandare le comunicazioni;
- fattispecie per la/e quale/i si richiede il finanziamento;
- descrizione sintetica del progetto;
- contesto nel quale si inserisce il progetto e motivazioni relative alla sua attuazione;
- obiettivi e risultati attesi del progetto;
- articolazione delle attività del progetto;
- collaborazioni tra i vari uffici dell'ente, se attivate, specificando modalità attuative e uffici coinvolti;

- ulteriori amministrazioni pubbliche coinvolte nella realizzazione del progetto, se presenti, specificando per ognuna la numerosità della popolazione;
- altri enti locali/soggetti beneficiari dell'intervento, se presenti;
- modalità di monitoraggio dell'andamento del progetto;
- rispondenza del progetto ai criteri di valutazione;
- suddivisione del costo del progetto per voci di spesa ammissibili, distinte in spese correnti e spese in conto capitale;
- esportabilità del progetto.

Al modello devono essere allegati i seguenti documenti, se ricorre la condizione:

- lettera di impegno a costituire una collaborazione tra enti o a partecipare al tavolo o gruppo tecnico interistituzionale;
- descrizione e cronoprogramma dell'attività dei tavoli o dei gruppi tecnici costituiti.

La commissione di valutazione di cui al successivo punto 4, può chiedere un'integrazione del contenuto della proposta progettuale, qualora da un controllo risultino mancanti o non sufficientemente chiari uno o più dei suddetti elementi.

2.3) Linee di indirizzo per la valutazione delle proposte: criteri e pesature

L'articolo 22 del regolamento dispone che con deliberazione sono definite "le linee di indirizzo per la valutazione" delle proposte progettuali e che la stessa "individua le modalità per la ripartizione del finanziamento annuale tenuto conto dei seguenti criteri prioritari:

- a) trasversalità rispetto alle attività di cui all'articolo 20, comma 2, così da riguardare almeno due delle attività medesime;
- b) riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all'evasione e di cooperazione finanziaria;
- c) complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio;
- d) collaborazione tra gli uffici dell'ente;
- e) popolazione territorialmente interessata;
- f) aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell'articolo 25."

Per ciascuno dei criteri sopra indicati, viene individuato un punteggio massimo. La somma dei punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione costituisce il punteggio totale assegnato a ciascuna proposta progettuale dalla commissione di cui al successivo punto 4. Tale punteggio totale definisce la posizione nella graduatoria finale. La commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 100 punti, ripartiti sui vari criteri come di seguito indicato.

Criterio a) "Trasversalità rispetto alle attività di cui all'articolo 20, comma 2, così da riguardare almeno due delle attività medesime".

Attiene al fatto che l'intervento proposto copra più di una delle fattispecie progettuali ammissibili a finanziamento di cui all'art 20.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 10 punti. La commissione valuta maggiormente:

- la presenza di tutte le fattispecie;
- gli abbinamenti in cui risulti presente la fattispecie c) "Collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli interistituzionali anti-evasione", la cui rilevanza sarà commisurata anche al numero di enti coinvolti;
- la presenza nella fattispecie a) "Sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, finalizzati in particolare all'integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle attività di prima attivazione o di

dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti locali” di riuso di software finanziati con progetti presentati ai sensi del Capo III, Sezione II in anni precedenti e messi a disposizione in modo gratuito.

Criterio b) “Riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all’evasione e di cooperazione finanziaria”.

Attiene al fatto che l'intervento, anche prendendo a riferimento obiettivi e contenuti del Pis sul contrasto all’evasione, del DPEF regionale per l’anno 2014 o di intese sottoscritte dalla Regione con altri soggetti pubblici in materia di contrasto all’economia sommersa, sia finalizzato a:

- i - migliorare la capacità di partecipare all’attività di accertamento dei tributi locali e regionali;
- ii - migliorare la capacità di effettuare controlli aventi ad oggetto prestazioni soggette a compartecipazione alla spesa pubblica;
- iii - migliorare la capacità di incrementare il tasso di adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie (compliance), anche tramite l’utilizzo di sistemi regionali di riscossione on line;
- iv - partecipare, anche come progetti pilota, alla costruzione del modello toscano di governance dalla fiscalità locale di cui all’Intesa Quadro Regione Toscana – Anci Toscana del 25.10.2013 e successive integrazioni;
- v – realizzare gli obiettivi individuati da intese sottoscritte con la Regione che puntano a combattere l’economia illegale e sommersa.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 30 punti. La commissione valuta maggiormente:

- l’aver effettuato, nell’anno precedente a quello di presentazione della proposta, segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza e da queste prese in carico;
- la presenza di più finalità tra quelle sopra citate, con particolare attenzione agli abbinamenti in cui risulti presente la finalità iv “partecipare, anche come progetti pilota, alla costruzione del modello toscano di governance dalla fiscalità locale di cui all’Intesa Quadro Regione Toscana – Anci Toscana del 25.10.2013 e successive integrazioni”.

Criterio c) “Complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio”.

La complementarietà si intende riferita ai soli contenuti informatici dell’intero progetto e attiene al fatto che l'intervento proposto sia direttamente recepibile, in senso tecnico, nel sistema, dando valore aggiunto allo stesso, in termini di funzionalità ed efficienza complessive del medesimo.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 30 punti. La commissione valuta maggiormente:

- i progetti presentati da soggetti già attivati sul sistema alla data di scadenza di presentazione delle proposte progettuali;
- i progetti che presentano tra i loro obiettivi la costituzione di una anagrafe comunale degli immobili ai sensi dell’Intesa Quadro Regione Toscana – Anci Toscana del 25.10.2013 e successive integrazioni che sia compatibile con il sistema.

Anche il livello di complementarietà con il sistema sarà oggetto di analisi a fini di valutazione.

In caso di presentazione di progetti da parte di Unione di Comuni si considera se la stessa sia o meno aderente al Sistema Tosca, non rilevando la posizione dei singoli comuni.

Criterio d) “Collaborazione tra gli uffici dell’ente”.

Si intende riferito alla creazione di processi di collaborazione interna tra diversi uffici dell’ente proponente.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 10 punti. La commissione valuta maggiormente:

- la collaborazione tra l'ufficio tributi e quello della polizia locale, anche in relazione al successivo criterio f);
- la collaborazione tra l'ufficio tributi e quello dell'urbanistica, anche in relazione al precedente criterio c).

Criterio e) “Popolazione territorialmente interessata”.

Si intende riferito alla numerosità della popolazione residente degli enti coinvolti nella proposta progettuale, come indicato nella proposta stessa. La popolazione presa a riferimento è quella risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello di presentazione della proposta.

Al fine di definire la popolazione complessiva, sono presi in considerazione, oltre alla numerosità dell'ente proponente, anche quella degli enti per i quali risultano allegate alla proposta progettuale le relative lettere di impegno.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 10 punti.

Criterio f) “Aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell'articolo 25”.

Si intende riferito specificamente alla formalizzazione di un processo di collaborazione interna tra l'ufficio tributi e quello della polizia locale, attraverso la contestuale presentazione di interventi progettuali integrati operanti sia sull'ambito della polizia locale, ai sensi della Sezione I, che su quelli ulteriori ai sensi della Sezione II del Capo III del regolamento.

Questo criterio è valorizzato con 10 punti, assegnati dalla commissione al verificarsi della condizione di integrazione.

3) INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONI I E II, PRESENTATI IN FORMA INTEGRATA

L'articolo 25 del regolamento dispone che “nel caso in cui uno stesso soggetto presenti sia una proposta progettuale ai sensi della Sezione I che una proposta progettuale ai sensi della Sezione II, è tenuto a presentare le due proposte in forme integrata a pena di inammissibilità”.

L'ente proponente che presenta contestualmente una proposta progettuale ai sensi delle Sezioni I e II deve compilare un'ulteriore modello (MODELLO C), dal quale devono risultare almeno i seguenti elementi:

- titolo dei due progetti presentati in forma integrata;
- ente proponente;
- motivazioni relative al come i progetti presentati operino in sostanziale integrazione, individuando in dettaglio gli aspetti di necessaria coordinazione, così da porre in evidenza come l'ottimizzazione dei risultati di entrambi risulti strettamente legata alla loro contemporanea attuazione;
- individuazione delle relazioni esistenti tra le azioni dei progetti presentati descrivendo i rapporti intercorrenti tra le stesse.

Il mancato invio o l'incompleta compilazione del modello inviato per la presentazione in forma integrata delle proposte progettuali di cui al Capo III, Sezioni I e II, non comporta l'immediata inammissibilità delle singole proposte cui il modello si ricollega. La commissione di valutazione di cui al successivo punto 4, sollecita l'invio del modello o l'integrazione del contenuto del medesimo. L'ente proponente deve inviare quanto richiesto dalla commissione entro 15 giorni, decorsi i quali le due proposte sono ritenute inammissibili ai sensi dell'articolo 25.

4) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONI I E II

Ai sensi dell'articolo 26 "Valutazione delle proposte di intervento" del regolamento, le proposte progettuali presentate dagli enti devono essere valutate da apposita commissione, che a conclusione della procedura definisce le graduatorie, separatamente, per le proposte presentate ai sensi del Capo III, Sezione I, e per quelle presentate ai sensi del Capo III, Sezione II.

Lo stesso articolo 26 prevede che "[...] sono individuate altresì le modalità di funzionamento della commissione, che opera a titolo gratuito".

La commissione si riunisce operando secondo le seguenti fasi:

1. esame dell'ammissibilità congiunta delle proposte progettuali presentate dallo stesso soggetto per le sezioni I e II, ai sensi dell'articolo 25. Viene verificata la sussistenza della condizione in capo a ciascun ente proponente, pena l'inammissibilità delle due proposte. Se il modello per la presentazione in forma integrata risulta mancante o incompleto, la commissione assegna all'ente proponente un termine entro il quale presentare o integrare la documentazione;
2. esame dell'ammissibilità delle singole proposte progettuali presentate ai sensi delle Sezioni I e II. Viene verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste rispettivamente dagli articoli 16 e 21;
3. esame della coerenza delle singole proposte progettuali presentate ai sensi delle Sezioni I e II. Viene verificata la coerenza delle proposte con le fattispecie di interventi finanziabili previste rispettivamente dagli articoli 15 e 20.
4. valutazione delle singole proposte progettuali presentate ai sensi delle Sezioni I e II. La commissione, nel valutare ciascuna singola proposta progettuale, si attiene alle linee di indirizzo indicate nei precedenti paragrafi 1.3 e 2.3. Al fine di una corretta valutazione delle proposte presentate, la commissione può richiedere all'ente proponente gli opportuni chiarimenti oppure stabilire un termine entro il quale lo stesso ente può presentare o integrare la documentazione;
5. definizione delle graduatorie delle proposte progettuali presentate ai sensi delle Sezioni I e II. A conclusione della procedura valutativa, la commissione definisce per ciascuna tipologia di intervento:
 - a. le proposte progettuali dichiarate inammissibili in base all'articolo 25;
 - b. le proposte progettuali dichiarate inammissibili in base a uno o più dei motivi indicati rispettivamente negli articoli 16 e 21;
 - c. la graduatoria delle proposte progettuali ammissibili, con evidenza di quelle finanziate. Per ciascuna graduatoria sono finanziate le proposte progettuali secondo l'ordine di punteggio, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili; in caso di parità di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse sono suddivise proporzionalmente all'entità del contributo richiesto.

Al termine di ciascuna riunione della commissione viene redatto apposito verbale, che resta agli atti presso il settore Politiche Fiscali e Finanza Locale.

5) MODALITÀ DI INVIO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONI I E II

I modelli per la presentazione delle proposte progettuali presentate ai sensi del Capo III, Sezione I e II del regolamento, sono resi disponibili sul sito regionale FARE Toscana:

<http://www.regione.toscana.it/-/contrasto-all-evasione-fiscale-modulistica-per-interventi-e-progetti>

La proposta progettuale per “Attività di controllo e ispettive della polizia locale inerenti la verifica degli adempimenti tributari” ai sensi del Capo III, Sezione I, del regolamento deve essere presentata compilando il MODELLO A.

Il MODELLO A, debitamente compilato, comprensivo degli eventuali allegati e sottoscritto dal responsabile del progetto, deve essere inviato all’Area di Coordinamento “Politiche Sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza urbana. Progetti integrati strategici” tramite posta elettronica certificata all’indirizzo

regionetoscana@postacert.toscana.it

La mail con cui si procede all’invio deve recare nell’oggetto il riferimento “Richiesta contributo 2014 per attività ispettive e di controllo della polizia locale in materia di tributi regionali e locali (Capo III, Sezione I, Regolamento Regionale n. 16/R/2014)”.

La proposta progettuale per “Ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all’evasione” ai sensi del Capo III, Sezione II, del regolamento deve essere presentata compilando il MODELLO B.

Il MODELLO B, debitamente compilato, comprensivo degli eventuali allegati e sottoscritto dal responsabile del progetto, deve essere inviato al Settore “Politiche Fiscali e Finanza Locale” tramite posta elettronica certificata all’indirizzo

regionetoscana@postacert.toscana.it

La mail con cui si procede all’invio deve recare nell’oggetto il riferimento “Richiesta sostegno finanziario 2014 per le proposte progettuali negli ulteriori ambiti di intervento in materia di contrasto all’evasione (Capo III, Sezione II, Regolamento Regionale n. 16/R/2014)”.

In caso di presentazione in forma integrata delle proposte progettuali di cui al Capo III, Sezioni I e II, del regolamento, oltre all’invio del MODELLO A e del MODELLO B, deve essere inviato il MODELLO C.

Il MODELLO C, congiuntamente al MODELLO A e al MODELLO B, deve essere inviato contestualmente al Settore “Politiche Fiscali e Finanza Locale” e all’Area di Coordinamento “Politiche Sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza urbana. Progetti integrati strategici” tramite posta elettronica certificata all’indirizzo

regionetoscana@postacert.toscana.it

La mail con cui si procede all’invio deve recare nell’oggetto il riferimento “Richiesta sostegno finanziario 2014 per le proposte progettuali in materia di contrasto all’evasione presentate in forma integrata (Capo III, Sezioni I e II, Regolamento Regionale n. 16/R/2014)”.

Eventuali invii successivi di documentazione devono seguire le medesime modalità previste per la proposta progettuale cui si riferiscono.

6) MODALITÀ DI INVIO DELLE RELAZIONI FINALI DEI PROGETTI FINANZIATI AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONI I E II, RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA E RIMODULAZIONI DEI PROGETTI

Ai sensi degli articoli 18 e 23 del regolamento, entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, i soggetti beneficiari dei finanziamenti devono presentare una relazione sull’attuazione e gli esiti degli interventi finanziati, compresi quelli legati alla presentazione di proposte progettuali ai sensi del Capo III, Sezioni I e II, in forma integrata. Tuttavia l’ente proponente, ai sensi del secondo comma degli articoli 17 e 22 del regolamento, può richiedere la proroga della durata del progetto “in casi motivati, per una sola volta”.

6.1) Richiesta di proroga del termine di scadenza di un progetto

La richiesta di proroga, per entrambe le tipologie di intervento, non può essere superiore a sei mesi e deve essere inviata al dirigente responsabile del decreto con cui è stata approvata la graduatoria almeno due mesi prima della scadenza del progetto, con le medesime modalità previste per il progetto cui si riferisce. La lettera di richiesta, sottoscritta dal responsabile del progetto, deve contenere la durata in mesi della proroga e le motivazioni che giustificano la richiesta della stessa.

6.2) Rimodulazione dei progetti finanziati

È consentito rimodulare una proposta progettuale finanziata e le relative voci di costo, per casi adeguatamente motivati e purchè le modifiche:

- risultino congruenti con le finalità e con l'impianto dell'iniziativa originariamente presentata e ammessa a finanziamento;
- non comportino spostamenti di risorse tra voci di costo correnti e voci di costo in conto capitale;
- non superino complessivamente il 20 per cento del valore finanziato.

La richiesta di rimodulazione, sottoscritta dal responsabile del progetto, deve contenere le motivazioni che giustificano la stessa, nonché la direzione e le modalità delle modifiche proposte e le relative conseguenze sulle voci di spesa ammesse a finanziamento. Tale richiesta deve essere inviata al dirigente responsabile del decreto con cui è stata approvata la graduatoria con le medesime modalità previste per il progetto cui si riferisce.

6.3) Elementi delle relazioni finali

Il modello per la presentazione della relazione finale del progetto finanziato ai sensi del Capo III, Sezione I del regolamento (MODELLO RA) deve contenere almeno i seguenti elementi:

- titolo del progetto;
- ente proponente;
- investimento complessivo del progetto,
- importo del finanziamento richiesto e di quello ottenuto;
- nominativo, mail e recapito telefonico del/i referente/i tecnico/i del progetto e di eventuali ulteriori soggetti a cui mandare le comunicazioni;
- area/e di intervento o fattispecie per la/e quale/i è stato richiesto il finanziamento;
- estremi dell'atto con cui è stato istituito formalmente il gruppo di lavoro intersettoriale per gli interventi previsti dal progetto;
- attività di progetto realizzate e loro esiti, compresi quelli legati alla presentazione di proposte progettuali ai sensi del Capo III, Sezioni I e II, in forma integrata, ove ricorra la condizione;
- potenziali sviluppi del progetto;
- possibilità di riuso del software;
- collaborazioni attivate con altre pubbliche amministrazioni, ove ricorra la condizione, specificando modalità, risultati e possibili sviluppi;
- risorse finanziarie impiegate, suddivise per fonte di provenienza e distinte in spese correnti e spese in conto capitale;
- modalità di monitoraggio attivato, con evidenza, per ciascun indicatore, di: valore atteso, valore effettivo e scostamento ottenuto.

Il dirigente responsabile del decreto con cui è stata approvata la graduatoria, può chiedere un'integrazione del contenuto della relazione finale, qualora da un controllo risultino mancanti o non sufficientemente chiari uno o più dei suddetti elementi.

Al modello possono essere allegati, se ritenuti necessari per la comprensione della relazione, ulteriori documenti.

Il modello per la presentazione della relazione finale del progetto finanziato ai sensi del Capo III, Sezione II del regolamento (MODELLO RB) deve contenere almeno i seguenti elementi:

- titolo del progetto;
- ente proponente;
- investimento complessivo del progetto,
- importo del finanziamento richiesto e di quello ottenuto;
- nominativo, mail e recapito telefonico del/i referente/i tecnico/i del progetto e di eventuali ulteriori soggetti a cui mandare le comunicazioni;
- area/e di intervento o fattispecie per la/e quale/i è stato richiesto il finanziamento;
- attività di progetto realizzate e loro esiti, compresi quelli legati alla presentazione di proposte progettuali ai sensi del Capo III, Sezioni I e II, in forma integrata, ove ricorra la condizione;
- potenziali sviluppi del progetto;
- possibilità di riuso del software;
- collaborazioni attivate con altre pubbliche amministrazioni, ove ricorra la condizione, specificando modalità, risultati e possibili sviluppi;
- risorse finanziarie impiegate, suddivise per fonte di provenienza e distinte in spese correnti e spese in conto capitale;
- modalità di monitoraggio attivato, con evidenza, per ciascun indicatore, di: valore atteso, valore effettivo e scostamento ottenuto.

Il dirigente responsabile del decreto con cui è stata approvata la graduatoria, può chiedere un'integrazione del contenuto della relazione finale, qualora da un controllo risultino mancanti o non sufficientemente chiari uno o più dei suddetti elementi.

Al modello possono essere allegati, se ritenuti necessari per la comprensione della relazione, ulteriori documenti.

6.4) Modalità di invio delle relazioni finali

I modelli per la presentazione delle relazioni finali dei progetti presentati ai sensi del Capo III, Sezione I e II del regolamento, sono resi disponibili sul sito regionale FARE Toscana:

<http://www.regione.toscana.it/-/contrasto-all-evasione-fiscale-modulistica-per-interventi-e-progetti>

La relazione finale del progetto finanziato per “Attività di controllo e ispettive della polizia locale inerenti la verifica degli adempimenti tributari” ai sensi del Capo III, Sezione I, del regolamento deve essere presentata compilando il MODELLO RA.

Il MODELLO RA, debitamente compilato, comprensivo degli eventuali allegati e sottoscritto dal responsabile del progetto, deve essere inviato all'Area di Coordinamento “Politiche Sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza urbana. Progetti integrata strategici” tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:

regionetoscana@postacert.toscana.it

La mail con cui si procede all'invio deve recare nell'oggetto il riferimento “Relazione finale progetto 2014 attività ispettive e di controllo della polizia locale in materia di tributi regionali e locali (Capo III, Sezione I, Regolamento Regionale n. 16/R/2014)”.

La relazione finale del progetto finanziato per “Ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all'evasione” ai sensi del Capo III, Sezione II, del regolamento deve essere presentata compilando il MODELLO RB.

Il MODELLO RB, debitamente compilato, comprensivo degli eventuali allegati e sottoscritto dal responsabile del progetto, deve essere inviato al Settore “Politiche Fiscali e Finanza Locale” tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

regionetoscana@postacert.toscana.it

La mail con cui si procede all’invio deve recare nell’oggetto il riferimento “Relazione finale progetto 2014 ulteriori ambiti di intervento in materia di contrasto all’evasione (Capo III, Sezione II, Regolamento Regionale n. 16/R/2014)”.

7) MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E DELLE RELAZIONI FINALI PRESENTATE AI SENSI DEL CAPO I: “GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI ALL’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE”

7.1) Elementi essenziali delle domande

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento, per accedere ai contributi per la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all’attività di contrasto all’evasione fiscale, i soggetti in possesso dei requisiti indicati nello stesso regolamento devono presentare una domanda di contributo.

La domanda di contributo presentata ai sensi del Capo I del regolamento deve essere predisposta su apposito modello (MODELLO G).

Con la domanda di contributo, sottoscritta dal responsabile della gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, l’ente deve dichiarare:

- di trovarsi in una delle condizioni di ammissibilità a contributo indicate nell’articolo 6 del regolamento;
- le tipologie di gestione associata attivate alla data di presentazione della domanda;
- se presenta richiesta di contributo¹ per la prima volta oppure se ha già beneficiato di contributi ai sensi del precedente regolamento n. 62/R/2012 e in tal caso dichiara di avere già inviato la relazione sull’intervento relativa all’annualità 2013;
- che l’unione non si trova in fase di scioglimento, qualora l’ente responsabile dell’esercizio associato è un’unione di comuni;
- di impegnarsi a svolgere attività di contrasto all’evasione fiscale.

La domanda, inoltre, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero dei comuni partecipanti alla/e gestione/i associata/e;
- popolazione dei comuni coinvolti dalla/e gestione/i associata/e, come risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello di concessione del contributo;
- nominativo, mail e recapito telefonico del/i referente/i della/e gestione/i associata/e.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- in caso di esercizio associato per effetto della stipula di una convenzione, l’atto associativo sottoscritto. Qualora la convenzione sia già stata trasmessa alla Regione Toscana, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 68/2011, sono indicati gli estremi di detta trasmissione;
- in caso di esercizio associato mediante unione di comuni per espressa previsione statutaria, l’atto costitutivo sottoscritto, lo statuto in vigore se non già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), gli eventuali provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto che

¹ In base a quanto indicato nel comma 1 dell’articolo 29 del regolamento “ per l’anno 2014 [...] si tiene conto delle annualità già assegnate per gli anni 2012 e 2013”.

prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'unione. Qualora la documentazione sia già stata trasmessa alla Regione Toscana, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011, è sufficiente indicare gli estremi di detta trasmissione.

È consentito integrare il contenuto della domanda, su precisa richiesta da parte dell'ufficio regionale competente, qualora da un controllo risultino mancanti o non sufficientemente chiari uno o più dei suddetti elementi.

7.2) Modalità di invio delle domande di contributo

Il modello per la presentazione della domanda di contributo presentata ai sensi del Capo I del regolamento, è reso disponibile sul sito regionale FARE Toscana:

<http://www.regione.toscana.it/-/contrasto-all-evasione-fiscale-modulistica-per-interventi-e-progetti>

La domanda di contributo presentata ai sensi del Capo I del regolamento (MODELLO G), comprensiva degli allegati, deve essere inviata al Settore "Politiche Fiscali e Finanza Locale" tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

regionetoscana@postacert.toscana.it

La mail con cui si procede all'invio deve recare nell'oggetto il riferimento "Richiesta contributo 2014 per la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale (Capo I del Regolamento Regionale n. 16/R/2014)".

Eventuali invii successivi di documentazione devono seguire le medesime modalità previste per la proposta progettuale cui si riferiscono.

7.3) Elementi delle relazioni finali

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, entro 60 giorni dalla scadenza dell'anno finanziario in cui è concesso il contributo, i soggetti beneficiari devono presentare una relazione sui compiti effettivamente svolti dalla data di concessione del contributo, riportati in modo tale da evidenziare i dati oggettivi che valgano a dimostrare lo svolgimento di attività di contrasto all'evasione e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento, anche in termini di indicazione delle azioni coordinate o congiunte poste in essere tra gli uffici tributi e polizia municipale, se ricorre la condizione.

Il modello per la presentazione della relazione finale dell'intervento finanziato ai sensi del Capo I del regolamento (MODELLO RG), sottoscritta dal responsabile della gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- ente responsabile o capofila;
- enti partecipanti alla/e gestione/i associata/e;
- nominativo, mail e recapito telefonico del/i referente/i della/e gestione/i associata/e e di eventuali ulteriori soggetti a cui mandare le comunicazioni;
- condizione di ammissibilità realizzata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento;
- per ciascuna gestione associata attivata, come è stata gestita la funzione e come sono state svolte le attività, evidenziando i compiti effettivamente svolti;
- le attività di contrasto all'evasione effettivamente svolte, anche in termini di esiti delle azioni coordinate o congiunte poste in essere tra gli uffici tributi e polizia municipale, se ricorre la condizione;

- i risultati conseguiti dallo svolgimento delle attività di contrasto all'evasione effettivamente svolte nel periodo di riferimento, anche in termini di esiti delle azioni coordinate o congiunte poste in essere tra gli uffici tributi e polizia municipale, se ricorre la condizione;
- dimostrazione, con indicatori quali-quantitativi, del migliore livello di servizi raggiunto nel periodo di riferimento, rispetto all'anno precedente;
- potenziali sviluppi delle attività di contrasto all'evasione per l'anno successivo, anche in termini di nuove possibili azioni coordinate o congiunte tra gli uffici tributi e polizia municipale, se ricorre la condizione.

È consentito integrare il contenuto della relazione finale, sia su iniziativa dell'ente proponente che su precisa richiesta da parte degli uffici regionali competenti, qualora da un controllo successivo risultino mancanti uno o più dei suddetti elementi.

Al modello possono essere allegati, se ritenuti necessari per la comprensione della relazione, ulteriori documenti.

7.4) Modalità di invio delle relazioni finali

Il modello per la presentazione della relazione finale degli interventi finanziati ai sensi del Capo I del regolamento, è reso disponibile sul sito regionale FARE Toscana:

<http://www.regione.toscana.it/-/contrasto-all-evasione-fiscale-modulistica-per-interventi-e-progetti>

La relazione finale di un intervento finanziato ai sensi del Capo I del regolamento (MODELLO RG), deve essere inviata al Settore "Politiche Fiscali e Finanza Locale" tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:

regionetoscana@postacert.toscana.it

La mail con cui si procede all'invio deve recare nell'oggetto il riferimento "Relazione finale 2014 per la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale (Capo I del Regolamento Regionale n. 16/R/2014)".